

DECISIONE (UE) 2016/1975 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 novembre 2016
relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio
(BCE/2016/39)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

vista la Decisione BCE/2013/54, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Compete al Comitato esecutivo assumere le decisioni relative all'accREDITamento di un fabbricante ai sensi degli articoli 6, da 16 a 18 e 20 della Decisione BCE/2014/54 e subdelegare a uno o più dei propri membri il potere di concedere accREDITamenti provvisori ai sensi dell'articolo 6 di tale decisione.
- (2) Per snellire ulteriormente la procedura di accREDITamento, i poteri relativi alla concessione di un accREDITamento provvisorio dovrebbero essere subdelegati al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Banconote.
- (3) Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, è opportuno che il membro del Comitato esecutivo cui è concessa la subdelega presenti al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accREDITamenti concessi, salvo che non sia stato concesso alcun accREDITamento.
- (4) La Decisione BCE/2012/15 ⁽²⁾ fa riferimento alle competenze attribuite al Comitato esecutivo in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della Decisione BCE/2011/8 ⁽³⁾ e all'articolo 2, paragrafo 4, della Decisione BCE/2010/22 ⁽⁴⁾. Sia la Decisione BCE/2011/8 che la Decisione BCE/2010/22 sono state abrogate dalla Decisione BCE/2013/54. A fini di chiarezza, è opportuno abrogare anche la Decisione BCE/2012/15.
- (5) Vista la necessità di organizzare in modo efficiente la procedura di accREDITamento e in considerazione delle richieste urgenti di accREDITamento attualmente pendenti, la subdelega dovrebbe conferita al più presto ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Subdelega di poteri

Il Comitato esecutivo subdelega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote i poteri relativi alla concessione di un accREDITamento provvisorio ai sensi dell'articolo 6 della Decisione BCE/2013/54.

Articolo 2

Obbligo di segnalazione

Il membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accREDITamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, salvo che non sia stato concesso alcun accREDITamento.

⁽¹⁾ GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29.

⁽²⁾ Decisione BCE/2012/15, del 17 luglio 2012, in merito alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell'accREDITamento (GU L 209 del 4.8.2012, pag. 17).

⁽³⁾ Decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accREDITamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 52).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accREDITamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14).

